

Sentenza: 13/6/2008, n.201

Materia: principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 123 della Costituzione e, dedotti dal ricorrente, articoli 20 e 23 dello statuto della Regione Molise

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Molise 23 febbraio 2007, n.4 (Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione)

Esito: illegittimità costituzionale della legge in oggetto in riferimento all'articolo 123 Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La legge molisana istituisce la figura del sottosegretario della Presidenza alla Regione e gli attribuisce una serie di funzioni che attengono, in generale, alla rappresentanza del Presidente della Regione, consistenti in particolare nel mantenere i rapporti con il Consiglio regionale, con gli assessori, con la struttura regionale e con le istituzioni e gli organismi pubblici e privati. Il sottosegretario è nominato dal presidente della Giunta tra i consiglieri regionali in carica e partecipa alle sedute di Giunta senza diritto di voto (art.1).

Il Presidente del Consiglio solleva questione di legittimità costituzionale dell'intera legge (composta da tre articoli, il secondo e il terzo hanno funzioni meramente accessorie), sostenendo in primo luogo la violazione degli articoli 20 e 23 dello statuto regionale che prevedono la partecipazione alle sedute della Giunta dei soli componenti la stessa e l'esclusione della pubblicità del loro svolgimento. In generale la legge, secondo il ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'articolo 123 della Costituzione il quale dispone che spetta solo allo statuto regionale determinare i principi di organizzazione e funzionamento della Regione attraverso una speciale procedura (legislativa "rinforzata". L'istituzione e le funzioni attribuite al Sottosegretario darebbe, addirittura, luogo ad un intervento normativo suscettibile di incidere sulla forma di governo della regione.

La Regione Molise si costituisce sostenendo l'infondatezza delle censure mosse dal governo e pur riconoscendo l'attuale vigenza dello statuto regionale, non modificato in seguito alla riforma costituzionale del titolo V, nega, da parte della normativa censurata, la modifica della forma di governo e della disciplina relativa all'organizzazione interna e al funzionamento della regione. Si tratterebbe, secondo la difesa regionale, dell'attribuzione ad un consigliere regionale di meri compiti di snellimento dell'attività del Presidente della Regione, ben lungi dal costituire una attribuzione di compiti istituzionali. Il

sottosegretario sarebbe cioè preposto allo svolgimento di attività di mera esecuzione di direttive presidenziali con riferimento a specifiche esigenze.

La Corte Costituzionale giudica fondata la questione di legittimità sollevata sulla legge, in riferimento all'articolo 123 Cost.

Secondo la Corte, l'istituzione del sottosegretario alla Presidenza configura una carica di tipo istituzionale, rilevante ed impegnativa, come si rileva dalla sua stessa denominazione e dalle funzioni ad essa attribuite, ed incide su aree materiali riservate alla fonte statutaria regionale dall'articolo 123 citato, sia nella formulazione precedente che successiva alla modifica costituzionale del 1999.

Le disposizioni relative alla nomina del sottosegretario e alla sua sostituzione incidono infatti sui rapporti tra esecutivo regionale e assemblea legislativa e quindi sulla forma di governo regionale che ai sensi dell'articolo 123 Cost. è riservato alla fonte statutaria. Così le disposizioni afferenti alla partecipazione, permanente e non occasionale, del sottosegretario alle sedute di Giunta, pur non alterando formalmente la composizione di questa, hanno per oggetto il funzionamento dell'esecutivo regionale.

La Consulta, richiamando la propria giurisprudenza in materia, afferma quindi che in considerazione della diversa natura e procedura di adozione della fonte statutaria rispetto a quelle previste per le leggi regionali ordinarie, sussiste l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 123 Cost., delle leggi regionali che adottino discipline difformi dal dettato statutario o comunque che regolino materie riservate alla fonte statutaria stessa, né il ritardo nell'adozione dei nuovi statuti regionali può legittimare l'assunzione da parte del legislatore regionale ordinario di determinazioni normative riservate alla fonte statutaria.